



ALLEANZA
ASSICURAZIONI

ALLEATA PREVIDENZA
di Alleanza



Piazza Tre Torri, 1
20145 Milano



800.056.650



tutelaclienti@alleanza.it
alleanza@pec.alleanza.it



www.alleanza.it

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE (PIP)

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. (GRUPPO GENERALI)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5006

Istituito in Italia

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(Ed. 07/2023)

Alleanza Assicurazioni S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce Alleata Previdenza si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 24/07/2023.

OGGETTO

Di seguito vengono indicate le regole generali di disciplina delle modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata presso la forma pensionistica complementare.

CONDIZIONI PER OTTENERE L'ANTICIPAZIONE

L'anticipazione può essere concessa dalla forma pensionistica complementare esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) ulteriori esigenze degli Aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento. Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'Aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le anticipazioni di cui al punto a) del precedente comma sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di Previdenza obbligatoria. In caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento, notificato ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., dovrà essere prodotta la liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e.

IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- > 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c);
- > 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati, calcolati sulla posizione complessiva dell'Aderente, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento. Precisiamo che l'insieme delle anticipazioni richieste per le c.d. "ulteriori esigenze", non può superare il 30% della posizione complessiva dell'Aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate, pertanto l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'Aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

MODALITÀ DELLA RICHIESTA

Per richiedere l'anticipazione della posizione individuale è indispensabile compilare e sottoscrivere l'apposito modulo allegato e inviarlo, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano.

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia invia con tempestività all'Aderente richiesta di integrazione e il termine massimo sopra indicato è sospeso fino alla ricezione dell'integrazione richiesta.

La Compagnia si riserva il diritto di chiedere ulteriori documenti utili per accertare il diritto all'anticipazione o individuare l'importo da erogare.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

La documentazione può essere prodotta in copia dall'Aderente; Alleanza Assicurazioni S.p.A. si riserva in caso di particolari esigenze istruttorie, di richiedere la documentazione originale che provvederà a restituire successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dalla data del preventivo di spesa o della ricevuta di pagamento.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione rilasciata dall'ASL (o da una struttura pubblica competente) attestante che le spese sono conseguenti a situazioni gravissime attinenti l'Aderente, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ovvero preventivo di spesa redatto dall'ente o dal professionista sanitario che effettuerà la prestazione con l'impegno, da parte dell'Aderente, a presentare entro 90 giorni la copia della fattura o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, salvo conguaglio finale.

In caso di anticipazione richiesta per spese sanitarie sostenute per il coniuge o i figli, deve essere allegato:

- autocertificazione¹ di stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'Aderente o, in caso di divorzio, autocertificazione della qualità di esercente la potestà genitoriale;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge o dei figli;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016 del 27 aprile 2016, firmato dal coniuge o dai figli qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

L'Aderente anche non intestatario (nel caso di acquisto/costruzione da parte del coniuge) può richiedere l'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione, purché risulti effettuato solo dal coniuge dell'Aderente in regime di comunione legale dei beni e quindi rientri ex lege nel patrimonio dell'Aderente.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dalla data di stipulazione del preliminare di acquisto o entro i 18 mesi successivi alla redazione del rogito, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio², redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti che l'immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
- copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno) ed in cui l'acquirente abbia dichiarato:
 - di non essere titolare esclusivo o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- nel caso in cui l'atto notarile non sia stato già stipulato, potrà essere prodotta copia del contratto preliminare di compravendita trascritto al pubblico registro; tale documento dovrà essere accompagnato anche dalle seguenti dichiarazioni:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (a nome del figlio nel caso di acquisto per questi), redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
 - dichiarazione con cui il richiedente si impegna ad inviare ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. copia dell'atto notarile, entro 60 giorni dalla stipula.

In caso di anticipazione richiesta per acquisto della prima casa per i figli, devono anche essere allegati:

- autocertificazione³ di stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'Aderente o, in caso di divorzio, autocertificazione della qualità di esercente la potestà genitoriale;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge o dei figli;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016 del 27 aprile 2016, firmato dal coniuge o dai figli qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

¹ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

² Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

³ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta, l'Aderente dovrà informare Alleanza Assicurazioni S.p.A. fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti che l'immobile oggetto degli interventi per cui si chiede l'anticipazione è ubicato nel territorio del Comune in cui il soggetto ha o stabilisca entro 18 mesi dalla conclusione degli interventi stessi la propria residenza o, se diverso, in quello in cui il medesimo svolge la propria attività;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto degli interventi per cui si chiede l'anticipazione;
- copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- copia del capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 euro;
- copie delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- copie delle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato ed il richiamo all'articolo 16-bis del DPR 917/1986;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

In caso di anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione dei figli, dovrà essere allegato:

- autocertificazione⁴ di stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'Aderente o, in caso di divorzio, autocertificazione della qualità di esercente la potestà genitoriale;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge o dei figli;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016 del 27 aprile 2016, firmato dal coniuge o dai figli qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal sostenimento della spesa.

⁴ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

